



Ordinanza n.°52 del 14 Agosto 2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da covid-19 a seguito delle ordinanze regionali 31/2020 e 32/2020.

IL SINDACO

Viste le Ordinanze regionali contingibili e urgenti n.31 del 09 agosto 2020 e 32 del 12 agosto recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

Viste le precedenti ordinanze sindacali;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL.n.267/2000 e s.m.i.

Visto l'ordinamento AA.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R.n. 48/1991;

ORDINA

Sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, e locali assimilati.

Per l'esercizio d'attività all'esterno, fermo restando il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun servizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione le linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, ed ulteriori esercizi commerciali. Gli utenti dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno. In caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino sarà inibito l'esercizio di ciascuna attività.

È obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura delle vie respiratorie i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento.

Restano valide tutte le precedenti Ordinanze, per le parti non contrastanti con le disposizioni richiamate nella presente. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n.33, come convertito, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti. La presente Ordinanza ha validità dal 14 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso.

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

DISPONE

Che sia trasmessa copia:

Al Comando di Polizia Locale

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo;

Al Commissariato P.S. di Patti;

Al Comando della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;

Al Prefetto di Messina;

Al Presidente della Regione Siciliana;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Catania - entro il termine di 60 giorni dal termine pubblicazione od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti organici di indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: "Ordinanze Sindacali".



IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

Numero Verde 800 135 427 - Centralino 0941/533361
www.comune.santangelodibrolo.me.it - sindaco@comune.santangelodibrolo.me.it
Via I Settembre - Cap 95060 - C. F. 09108950830

Per la corrispondenza il Comune, ove possibile, utilizza esclusivamente la posta elettronica certificata comunedisantangelodibrolo@pec.it